

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
STATALE

“GIOVANNI VERGA”



UNIONE EUROPEA

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Secondaria di II grado Liceo Classico, Liceo Scientifico
Istituto Tecnico indirizzo turismo, indirizzo AFM,
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)



REGIONE SICILIA



*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento
3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del
futuro - **Disciplinare con capitolato tecnico e d'oneri allegato al confronto di preventivi su
MePA***

Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-15745

CUP: E94D22005310006

CIG: 9982313149

Oggetto: Disciplinare affidamento diretto tramite confronto di preventivi su MePA per l'acquisto di beni relativo al progetto PNRR *Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro*

ART. 1 Premessa

Nell'ambito del PNRR *Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro* la scrivente istituzione scolastica intende acquisire mediante procedura di confronto di preventivi da condurre su piattaforma MePA, attrezzature di natura informatica e software didattico come meglio illustrato in capitolato tecnico allegato al presente disciplinare e finalizzati alla realizzazione di ambienti didattici innovativi secondo le finalità del progetto PNRR *Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro*. Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la acquisizione dei beni e correlati servizi in oggetto entro le ore **18:00 del 04/09/2023** e comunque non oltre la data indicata all'interno della procedura telematica per lo svolgimento dell'attività negoziale su MePA del confronto di preventivi.

Ai sensi dell'art. 1337 del CC, si informa l'operatore economico che la stazione appaltante sta procedendo in parallelo a valutare le offerte di ulteriori n. 2 operatori economici per un totale di n. 3 operatori economici invitati a presentare preventivo.

La procedura di affidamento da svolgersi mediante confronto di preventivi su MEPA, e i cui contenuti fondamentali della prestazione sono fissati in via autoritativa dalla PA. non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva. Il confronto di preventivi su MEPA è infatti utilizzato anche ai fini di indagine esplorativa di mercato e non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva. Stipula che avverrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

La procedura d'acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per l'acquisto di beni e correlati servizi, tramite la suddetta consultazione, la quale si concretizza con la richiesta di preventivi nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

Il confronto preventivi su MEPA non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva laddove nessuna offerta risultasse congrua e coerente con le disponibilità del committente e si potrà, invece, provvedere alla stipula anche in presenza di una sola offerta presentata, purchè ritenuta congrua e coerente con le disponibilità del committente.

Nessuna motivazione in merito è dovuta dal committente all'operatore economico in casi di rifiuto dell'offerta.

Si rende noto, inoltre, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato esteso l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora l'aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del contratto stesso, qualora nei servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

ART. 2 Oggetto della procedura

Nell'attuazione dei progetti PNRR, la finalità non è quella dell'acquisto di mera fornitura, ma il raggiungimento degli obiettivi del progetto medesimo attraverso la dotazione, da parte dell'Istituzione Scolastica, di specifica attrezzatura hardware e software come indicata nell'allegato 16 capitolato tecnico individuata secondo l'analisi dei bisogni che ogni Istituzione Scolastica autonomamente conduce e volta alla creazione e trasformazione di ambienti di apprendimento innovativi in accordo per il conseguente raggiungimento del target e del milestone riferiti al progetto del PNRR Next Generation Labs. Pertanto sarà cura del fornitore invitato, a prevedere gli eventuali adattamenti e installazioni (cavetterie, adattatori, spinotti, staffe, e quanto occorra per dare l'installazione completa e perfettamente funzionale) e procedere alla configurazione delle attrezzature indispensabili al loro corretto funzionamento che si andranno a fornire, tanto a livello di singolo dispositivo, quanto in rete tra diversi dispositivi oggetto della fornitura qualora tale configurazione sia necessaria al corretto funzionamento dell'hardware e del software acquistati, nonchè ad effettuare la collocazione in sito nel rispetto delle norme di sicurezza, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.

L'importo stimato, desunto dalle indagini conoscitive di mercato, è dato dalla somma dei prezzi unitari moltiplicati per il numero di beni che si richiede, distinti per le diverse tipologie di beni. I costi dovranno essere indicati, pur essendo **una fornitura "a Corpo"**, in aggiunta al documento di offerta generato dal MEPA, in maniera singola e dettagliata così come da format di offerta tecnico/economica allegato al presente disciplinare. L'importo complessivo, al netto del ribasso, IVA e altre imposte e contributi di legge, è invece comprensivo di ogni altro onere, così come indicato agli artt. 5 e 16.

ART. 3 Criterio di valutazione delle offerte

Le offerte pervenute saranno valutate esclusivamente in base al preventivo maggiormente rispondente alle proprie esigenze e pertanto si terrà conto del miglior preventivo dal punto di vista economico, considerata l'adeguatezza delle soluzioni proposte alle esigenze della Stazione Appaltante. Il prodotto indicato è vincolante ai fini dell'accettazione della offerta.

In ragione di particolari situazioni di mercato o in ragione di un particolare vantaggio in termini di risultato, è consentito all'operatore economico, **indicandolo nel format di offerta economica a costi unitari, allegato 9**, di proporre prodotti alternativi aventi caratteristiche identiche o superiori al prodotto richiesto.

Tale proposta sarà intesa "sostitutiva" e non alternativa al capitolato originale e non costituirà elemento di specifica valutazione da parte della stazione appaltante con, a titolo di esempio non

esaustivo, attribuzione di punteggio, rimanendo, come già specificato, **l'unico criterio di valutazione quello del minor prezzo, nel rispetto dell'adeguatezza delle soluzioni proposte alle esigenze della Stazione Appaltante.**

Le offerte con prodotti "sostitutivi" potranno di fatto essere accettate, ed entrare quindi nella valutazione con i prezzi proposti, oppure essere rifiutate **senza alcun obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante.**

Nel format di offerta economica, l'operatore economico riporterà gli elementi di identificazione del prodotto così come riportati nel capitolato (marca-tipo-modello e caratteristiche essenziali, tali da permettere il confronto con quello individuato dalla S.A. in maniera univoca).

Ove nel capitolato fossero indicate solo le caratteristiche minime del prodotto richiesto o venisse offerto un prodotto diverso da quanto richiesto nel capitolato, l'operatore economico indicherà con precisione la marca, il tipo, il modello e le caratteristiche essenziali tali da permettere il confronto, in maniera univoca, con quello individuato dalla S.A. che sarà oggetto di fornitura.

Come indicato nella determina a contrarre, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, e il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Picone.

ART. 4 Dettaglio forniture

Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli presenti nel capitolato allegato al presente disciplinare (allegato n. 16). E' facoltà dell'Operatore Economico, richiedere di effettuare un sopralluogo contattando questa Istituzione Scolastica via email all'indirizzo ctic85900r@istruzione.it. Il tempo per l'effettuazione del sopralluogo non interrompe i termini di svolgimento dell'attività negoziale sulla piattaforma MePA.

ART. 5 Modalità di presentazione dell'offerta

Il termine di presentazione dell'offerta in risposta alla procedura negoziale svolta tramite confronto di preventivi su Mepa è fissato alle **18:00 del 04/07/2023** e comunque non oltre la data indicata sul sistema mediante il portale www.acquistinretepa.it.

L'offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA e in aggiunta sul modello di offerta tecnico/economica allegata al presente disciplinare e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta interpellata. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi **comprensivo di tali costi di sicurezza.**

L'offerta dovrà essere integrata dai documenti e dalle dichiarazioni richieste attraverso la piattaforma MEPA. La eventuale documentazione non obbligatoria sarà indicata come prevista dalla procedura MEPA, con la voce **"FACOLTATIVO"**. L'offerta dovrà indicare i costi unitari degli articoli che dovranno essere comprensivi di tutti gli accessori e i servizi richiesti (minuterie e cablaggi per il fissaggio a parete e la relativa installazione e configurazione ove necessaria per dare piena esecuzione al progetto) mediante compilazione di modello allegato alla procedura telematica. Dovrà essere allegata all'offerta la seguente documentazione:

- le schede tecniche degli articoli (da inviarsi tramite peo) all'indirizzo ctic85900r@istruzione.it con il seguente oggetto: "(denominazione operatore economico) PNRR Next Generation Labs schede tecniche"
- il modello DGUE adeguato al D. Lgs. 36/2023 contenente le dichiarazioni di cui agli artt. 94 a 98 e di cui agli artt. Da 100 a 103 e 162 del suddetto D. Lgs. 36/2023, allegato al confronto di preventivi
- il modello di tracciabilità finanziaria allegato al confronto di preventivi
- l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della fornitura
- il file allegato al confronto di preventivi con l'indicazione dei costi unitari senza iva degli articoli proposti e dei termini di garanzia del produttore

- il certificato rilasciato da ANAC, comprensivo dunque del codice, riguardante il FVOE per consentire alla stazione appaltante di effettuare i controlli richiesti dalla normativa in termini di Codice degli appalti e da ANAC
- l'offerta economica, con importo in cifre e lettere con indicazione di n. 2 decimali oltre la virgola, comprensivo degli eventuali costi aziendali concernenti l'adempimento, da parte dell'operatore economico, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura. In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e il Preventivo Economico medesimo verrà adeguato per arrotondamento
- ogni altra documentazione richiesta da questa Istituzione Scolastica attraverso la piattaforma MePA ed elencati all'art. 25 del presente disciplinare.

Saranno esclusi i preventivi plurimi, condizionati o espressi in aumento rispetto all'importo a base della procedura.

ART. 6 Registrazione FVOE e requisiti generali

Il Sistema AVCpass è lo strumento obbligatorio dal 9 novembre 2022, per partecipare alle procedure affidative o alle gare d'appalto e consente alle stazioni appaltanti di effettuare i controlli in sede di affidamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 40.000,00 anche nel rispetto delle norme transitorie di cui al D Lgs. 36/2023, per le quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.

Pertanto, l'Operatore Economico dovrà effettuare la registrazione al servizio FVOE secondo le modalità previste dall'Autorità. Effettuata la registrazione al servizio, l'Operatore Economico dovrà indicare a sistema il CIG SIMOG del presente disciplinare 9982313149, successivamente riceverà dal sistema un "PASSOE" da inserire nell'offerta che verrà presentata sul Mepa in risposta alla trattativa diretta. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante.

I controlli sull'operatore saranno preliminarmente quelli previsti dagli art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 oltre che il rispetto delle norme previste dal D. L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, ove ne sussistano i presupposti, e dei requisiti di rispetto del principio del DNSH. In particolare:

- le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.
- La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
- Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione del Preventivo, l'Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;

- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
- Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione del Preventivo, l'Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
- Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive da parte della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico può non essere escluso dalla procedura di affidamento. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, questi verrà escluso dalla procedura di affidamento.
- Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
- Sono esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
- Sono comunque esclusi gli Operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 7 individuazione del titolare effettivo

Come specificato nella nota MIM n. 107624 del 21/12/2022 a cui si rimanda per eventuali chiarimenti, L'art. 22 Reg. (UE) 2021/241, paragrafo 2, lettera *d*), ai fini dell'audit e dei controlli, stabilisce l'obbligo di rilevare i seguenti dati, garantendone il relativo accesso:

- il nome del destinatario finale dei fondi;
- il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica, o le persone, che, possedendo la suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.

L'operatore economico, in accordo con quanto specificato al punto 5.1.3 della circolare MEF – RGS prot. 212865 del 11/08/2022 a cui si rimanda per eventuali chiarimenti, dovrà fornire specifiche indicazioni volte ad individuare il titolare effettivo o gli eventuali titolari effettivi mediante la compilazione dell'Allegato n. 6 al presente capitolato d'onere.

Per quanto sin qui non specificatamente illustrato si rimanda alle suddette note e circolari reperibili, al momento della stesura del presente capitolato al confronto di preventivi, all'URL:

- https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/
- https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/09/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0107624.21-12-2022.pdf

A maggior chiarimento si forniscono le seguenti definizioni di titolare effettivo rinvenibili a partire dal contenuto dell'Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e con riferimento al suddetto D. Lgs. 231/2007 ed in particolare all'art. 20 per i casi specificatamente previsti dal suddetto articolo.

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2. Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;*
- 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;*

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;*
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;*
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.*

ART. 8 Soccorso istruttorio

Considerate le previsioni di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 e di quanto disposto all'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/90 che ne costituisce il presupposto ed il fondamento, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, la Stazione Appaltante potrà assegnare, **qualora ritenuto necessario**, al concorrente un termine congruo, pari a **5 (cinque) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Tempistiche superiori a 5 giorni solari, comunque entro il limite massimo di 10 giorni solari, potranno eventualmente essere individuate dalla S. A. solo ed esclusivamente qualora il termine superiore ai suddetti 5 giorni, non

influenzi negativamente la conclusione delle operazioni atte ad individuare l'affidatario secondo le tempistiche indicate dall'Autorità di Missione che, salvo che la stessa non conceda una proroga al suddetto termine, attualmente è fissato al 30 settembre 2023.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può, qualora ritenuto opportuno, chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Tale opzione potrà essere valutata dalla S. A. solo ed esclusivamente qualora la suddetta procedura non sfoci nel superamento della data fissata dall'Autorità di Gestione per l'individuazione degli affidatari.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla procedura di affidamento.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti in data antecedente la data di presentazione dell'offerta economica da parte dell'operatore economico. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa, dunque, laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

In particolare valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, della domanda, con l'eccezione del difetto di sottoscrizione considerate le caratteristiche di invio della piattaforma MEPA, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione all'attività negoziale, entrambi aventi rilevanza per l'attività negoziale, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. E' facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 9 Garanzie della fornitura

Ogni singolo prodotto acquistato dovrà possedere una garanzia del fornitore non inferiore a 24 mesi. Nel caso di acquisto di software o piattaforme software con licenza d'uso pluriennale, il supporto al suddetto prodotto deve essere garantito per l'intero periodo pluriennale per il quale è stato previsto l'acquisto;

ART. 10 DNSH e certificazioni

Secondo quanto disposto nell'atto di autorizzazione, tutti i prodotti di natura elettronica e quelli operanti su cloud devono rispettare il principio DNSH e consentire alla stazione appaltante di effettuare i controlli su tale certificazione nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. La circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante ad oggetto *Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*, fornisce indicazioni operative sulle modalità per operare i controlli, da parte delle S. A. ex ante ed ex post. La circolare, cui si rimanda per una più attenta disamina è reperibile, al momento della redazione del presente disciplinare, all'URL https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/ ed individua, tra gli allegati diverse schede correlate a diverse tipologie di acquisto. In particolare, per gli acquisti previsti dal progetto PNRR Next Generation Labs, si dovrà fare riferimento alla scheda n. 3 **Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche** e alla scheda n. 6 **Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud**. Considerato

quanto prescritto dalla normativa europea e viste le suddette schede, i dispositivi ed i servizi che si intendono acquistare dovranno possedere idonea certificazione atta a dimostrare che i suddetti prodotti non arrechino danno significativo (principio DNSH). L'operatore economico, in fase di redazione della documentazione necessaria per partecipare all'individuazione dell'aggiudicazione della presente attività negoziale, dovrà compilare l'allegato 6 indicando quali sono le etichette o i requisiti che i dispositivi o i servizi operanti in cloud oggetto della fornitura posseggono, per ripetere il principio di DNSH. Nel merito, i dispositivi, i servizi operanti in cloud e l'operatore economico, dovranno possedere la seguente certificazione:

Scheda certificazione DNSH di cui alla circolare RGS-MEF n. 33/2022				
<i>Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche art. n. ord. 1</i>				
	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
	1	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?		
	2	I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)		<i>Specificare il tipo di etichetta ambientale di tipo I</i>
<i>In caso di assenza di un etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2</i>				
	3	L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR?		
<i>In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1</i>				
	'3.1	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE ?		
	4	Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?		
	5	Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?		
	6	Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata 		

		concepita)?		
	7	E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)?		
	8	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?		
<i>Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale</i>				
	9	E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019" ?		

		Il software funziona in cloud tale da ricadere nei controlli DNSH di cui alla successiva scheda 6 – servizi informatici di hosting e cloud come indicato nella circolare RGS-MEF n. 33/2022? In caso di risposta affermativa ricorre l'obbligo di compilazione della scheda suddetta e immediatamente sotto riportata	() si () no	Eventuale commento
<i>Scheda certificazione DNSH di cui alla circolare RGS-MEF n. 33/2022 Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud</i>				
	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)Esito o (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
	0.1	E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento?		
<i>Il requisito 0.1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi</i>				
<i>In un primo momento l'elemento di verifica al punto 1 rimpiazzerà gli elementi di verifica ai punti 2, 3 o 4</i>				
	1	Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica EnergyStar, o equivalente?		
<i>I punti 2, 3 e 4 sono alternativi</i>				

2	Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?		
3	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management?		
4	Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica?		
5	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?		
<i>Nel caso in cui fosse verificato il punto 4, i punti 6, 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati</i>			
6	E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?		
7	E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014? In alternativa, è presente sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti;		
8	La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)?		
<p>Alla consegna verranno effettuate le specifiche richieste, da parte della S. A. all'operatore economico, previste dalla check list per la scheda n. 6 di cui alla circolare RGS-MEF n. 33/2022, di cui si elencano i punti riguardanti la suddetta verifica da effettuare ex post.</p>			
<i>In un primo momento l'elemento di verifica al punto 9 rimpiazzerà l'elemento di verifica al punto 10</i>			
9	Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sono disponibili le relative prove di verifica?		
10	L'adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?		

Il non possesso dei suddetti requisiti, per uno o più articoli facenti parte della fornitura oggetto del presente confronto tra preventivi, costituisce motivo di esclusione dell'affidamento o, qualora riscontrato a seguito della consegna, dunque in itinere o ex post, di rescissione del contratto per inadempienza delle condizioni contrattuali.

ART. 11 Importo a base d'asta e cosiddetto quinto d'obbligo

L'importo massimo a disposizione per la fornitura, di cui alla presente procedura è di € 119.783,00 (IVA esclusa), (€ 26.352,26 per IVA pari al 22%, € 146.135,26 IVA inclusa) per un importo massimo complessivo, di € 146.135,26 comprensivo di ogni onere.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del cosiddetto quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023. Non sono ammesse offerte in aumento e il totale della fornitura, non potrà superare € 119.783,00 € ovvero 146.135,26 Iva compresa ed ogni altro onere incluso , pena l'esclusione dell'offerta.

ART. 12 Ipotesi di cessione, subappalto e avvalimento

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietato il subappalto del contratto oggetto della presente procedura e qualunque procedura di avvalimento.

Una eventuale comunicazione di subappalto o avvalimento **contestuale all'offerta** comporterà il rifiuto automatico dell'offerta stessa.

Una eventuale comunicazione di subappalto o avvalimento **successivamente all'offerta** comporterà la rescissione immediata del contratto con escussione della eventuale garanzia finale.

Con l'invio dell'offerta, con allegato disciplinare e capitolato siglati con firma elettronica, che si intende come apposta in ogni pagina, si intende la formale accettazione delle condizioni di cui al presente articolo anche se le stesse dovessero o potessero configurarsi come clausole vessatorie.

ART. 13 Indicazione CIG e tracciabilità dei flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario postale (comma 1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG 9982313149) e il codice unico e di progetto CUP: E94D22005310006;
- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario,

l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

ART. 14 Cauzioni e garanzie richieste

La stazione appaltante valuterà se richiedere, a garanzia degli impegni contrattuali, all'atto della stipula (contratto) all'aggiudicatario la **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale (imponibile). La garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023

La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della consegna e verifica della conformità degli acquisti delle attrezzature da parte dell'Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante dell'operatore economico qualora questo lo richieda. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto.

ART. 15 Pagamenti

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna di tutti i beni acquistati e conseguente collaudo degli stessi anche con riferimento a quanto specificato all'art. 16 del presente disciplinare. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72). Si specifica che il termine di 30 giorni potrà essere rispettato solo in caso di effettivo versamento dei fondi da parte dell'Autorità di Missione del PNRR.

ART. 16 Consegna, installazione e verifica regolare esecuzione

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano dei beni che richiedano installazione, assemblaggio delle diverse componenti qualora lo si necessiti per dare il prodotto perfettamente utilizzabile, ivi compreso il fissaggio a muro di dispositivi informatici secondo il loro utilizzo quando e senecessario, posa in opera, e configurazione di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano, asporto degli imballaggi ove richiesto. La fornitura nella sua interezza deve essere effettuata secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti. **Non sono dunque ammessi costi aggiuntivi per trasporto, consegna o altro servizio indicato nel presente articolo** e pertanto dovranno essere esplicitamente compresi nel costo della fornitura. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.

Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, il Piano delle Consegne con la distribuzione dei prodotti nei diversi plessi, operazione questa da concordarsi con la S. A, delle eventuali installazioni e dei collaudi. Il Piano delle consegne, delle installazioni e dei collaudi dovrà indicare la data di consegna e di collaudo/i previsto. Le consegne dovranno, dunque, essere concordate con il D.S. e il D.S.G.A. e riguarderanno i plessi oggetto di intervento che si trovano tutti nello stesso territorio comunale.

A seguito di verifica della correttezza dell'avvenuta fornitura e verificato il corretto funzionamento dei beni, ivi compresa la parte software, il Direttore dell'esecuzione redige il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023. Pertanto, tutti i beni oggetto del presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall'Istituzione scolastica (Stazione Appaltante), eventualmente in contraddittorio con il Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il collaudo ha anche il compito di verificare l' idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla documentazione tecnica e al manuale d'uso, nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e richieste nel presente disciplinare, ivi comprese le certificazioni attestanti il rispetto del principio di DNSH secondo i contenuti delle schede n. 3 e n. 6 di cui alla circolare MEF-RGS 33/2021. In questa fase, qualora l'operatore economico avrà indicato che un bene o un servizio in cloud non siano soggetti al rispetto di tale principio, dovrà fornire idonea documentazione a supporto delle dichiarazioni rese. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale eventualmente

controfirmato dal Fornitore. In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro un tempo congruo, stabilito dalla S. A. E comunque non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, le apparecchiature o gli arredi o comunque i beni non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.

In linea di principio non saranno accettate consegne parziali della fornitura. Tuttavia, nel caso in cui la situazione del mercato obbligasse l'operatore economico a consegne parziali o, considerate le modalità di erogazione del credito da parte dell'Unità di Missione, che prevedono un primo anticipo pari al 50% dell'importo finanziato e successive erogazioni effettuati pagamenti per il 90% dell'anticipo delle somme suddette, queste si dovessero rendere necessarie, le stesse potranno essere accettate solo previa consegna **con dettagliato documento di trasporto** e accettate previa l'apposizione della annotazione da parte della stazione appaltante che:

- La fornitura parziale è accettata con riserva di verifica
- La fornitura parziale non costituisce trasferimento di proprietà dall'operatore economico al committente
- La fornitura parziale è custodita presso i locali della stazione appaltante con la diligenza del buon padre di famiglia ma la stessa rimane nella disponibilità dell'operatore economico fino al completamento della stessa
- La responsabilità in caso di furto smarrimento o danneggiamenti rimane in capo all'operatore economico fino al completamento della stessa ovvero fino a dichiarazione di accettazione da parte della stazione appaltante
- la fornitura parziale non costituisce titolo ad emettere fattura se non previa autorizzazione della S. A. , comunque limitatamente alla capienza, in conto cassa, del capitolo di spesa corrispondente, e solo per le finalità di ottenimento della ulteriore tranches di finanziamenti risultando, di fatto una fattura di acconto.

Il termine ultimo previsto per la consegna e l'installazione di tutti i prodotti e l'espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è fissato alla data del 8 maggio 2024 tenuto conto del termine fissato dall'Autorità di Gestione nella stesura della milestone che indica al 30 giugno 2024 la data ultima entro cui effettuare la realizzazione degli ambienti innovativi di apprendimento e dei laboratori per le professioni digitali del futuro e le operazioni di collaudo delle relative attrezzature e dispositivi. La suddetta data fissa un tempo ragionevole per consentire la verifica delle forniture anche nel rispetto del principio DNSH durante le fasi in itinere ed ex post.

Con l'invio dell'offerta, con allegato disciplinare e capitolato siglati con firma elettronica, che si intende come apposta in ogni pagina, si intende la formale accettazione delle condizioni di cui al presente articolo anche se le stesse dovessero o potessero configurarsi come clausole vessatorie.

Art. 17 Ulteriori disposizioni

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente trattativa diretta, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate attraverso il sistema Consip o PEC.

Tutte le apparecchiature e i servizi forniti devono essere corrispondenti esattamente a quanto richiesto nel progetto esecutivo allegato o nel capitolato. In alternativa la stazione appaltante si riserva di valutare, successivamente alla stipula, ove non fosse possibile reperire i prodotti richiesti, su documentata relazione dell'operatore economico, prodotti alternativi, di **primaria casa internazionale**, che devono essere fornite delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato o superiori.

Il prezzo offerto deve essere specificatamente indicato al netto di iva, e comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, installazione se richiesta (anche del software), collaudo, montaggio. Pertanto non sono ammessi costi aggiuntivi per trasporto, consegna o altro servizio indicato nel presente articolo. Parimenti **non sono ammesse clausole, apposte dall'operatore economico, che lo escludano dal rispetto dei costi previsti dalla stazione appaltante e facenti parte della fornitura oggetto della presente procedura**, così come indicati all'art. 16 e nel presente articolo del disciplinare al confronto di preventivi su MePA.

La consegna di tutto il materiale dovrà avvenire come da specifiche del disciplinare di gara; L'installazione, configurazione e collaudo di tutte le apparecchiature dovranno essere fornite entro la data indicata.

Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 37/08);

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché i servizi in cloud, ai sensi della circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, dovranno rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH). Le apparecchiature saranno ritenute conformi se in possesso di un pertinente **marchio ecologico secondo quanto indicato nelle schede riportate all'art. 9** e al corrispondente allegato 6 del disciplinare al confronto di preventivi mentre l'offerente dovrà fornire l'iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore.

Ove fossero ricompresi, tutti i materiali forniti dovranno rispettare la relativa normativa CAM.

ART. 18 Stipula ed eventuale contratto collegato

La sottoscrizione della stipula avverrà entro i tempi definiti alla relativa data indicata sul MEPA solo in presenza di tutta la documentazione richiesta come "documentazione obbligatoria".

In casi particolari, a seguito di adeguata e documentata motivazione, è facoltà della stazione appaltante stipulare anche in assenza di uno o più documenti obbligatori. In tal caso la stipula non darà immediata esecuzione al contratto ma lo stesso sarà da ritenere concretamente avviato alla data di "validità del contratto" indicata nel documento di stipula. Fino a quella data, la stazione appaltante si riserva il diritto di revocare la stipula laddove non fossero pervenuti i documenti mancanti.

ART. 19 Penali e risarcimento danno

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 5% dell'importo contrattuale (Iva esclusa), rivalendosi sulla garanzia definitiva. È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

La mancata consegna dei beni entro il termine fissato nel presente disciplinare, potrà costituire motivo di recesso del contratto. La stazione appaltante si riserva la possibilità di segnalazione all'Anac per inadempimento contrattuale.

ART. 20 Inammissibilità, risoluzioni e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine massimo, e avente carattere perentorio, di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno. L'Istituzione Scolastica potrà, dunque, rescindere il contratto senza preavviso, dandone comunicazione a mezzo pec o tramite raccomandata A/R.

Tra le altre costituiscono causa di risoluzione, nonché esclusione dalla procedura di affidamento, le seguenti casistiche:

- indicazioni riportate nella clausola risolutiva espressa (allegato 4)
- false dichiarazioni
- assenze requisiti art. 94 e successivi del D. Lgs. 36/2023 e requisiti di cui all'art. 6
- sopraggiungere convenzione CONSIP di cui al D.L. 52/2012 e L. 228/2012 in caso di mancato adeguamento da parte dell'operatore economico
- non rispetto del taghet e della milestone del PNRR
- inadempienza degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999 per gli operatori economici soggetti a tali obblighi (allegato 5)

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

ART. 21 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

Secondo quanto indicato all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà indicare, in sede di presentazione dell'offerta, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto attraverso la compilazione dell'allegato 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta

il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante e dunque quello per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT che presenta caratteristica di adeguatezza. In tal caso l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero rilascia la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

ART. 22 Definizione delle controversie

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Catania entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di tutte le controversie inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Caltagirone, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 i dati, gli elementi, e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

ART. 24 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al Codice degli appalti pubblici e relative norme del Codice Civile.

ART. 25 Ulteriori informazioni

In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di posta

elettronica certificata ctic85900r@pec.istruzione.it.

Laddove richiesto all'interno del sistema DGUE, i fatturati si intendono *relativi ai 3 anni precedenti* all'anno in corso e sono valutati esclusivamente ai fini di accertare la maturata esperienza nel settore e i requisiti economico/finanziari come richiesti per l'affidamento diretto dal Dlgs. 36/2023.

In Allegato:

1. il modello DGUE
2. il modello di tracciabilità finanziaria;
3. modello autodichiarazione requisiti artt. 94 e successivi D. Lgs. 36/2023 e CCNL
4. modello dichiarazione sostitutiva del concorrente;
5. modello di rispetto normativa lavoratori con disabilità;
6. dichiarazione DNSH;
7. dichiarazione situazione occupazionale;
8. l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della fornitura;
9. scheda con l'indicazione dei costi unitari con e senza iva degli articoli proposti;
10. patto di integrità;
11. dichiarazione iscrizione RAE
12. dichiarazione titolare effettivo
13. scheda indicante eventuali migliorie delle forniture rispetto a i requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico;
14. Scheda contenente il codice PASSOE;
15. dichiarazione accettazione delle clausole Disciplinare trattativa diretta e del capitolato tecnico in esso contenuto, dall'operatore economico individuato;
16. Capitolato tecnico
17. modello di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
18. comunicazione dati S.A.

Vizzini 21/08/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*(Prof. Salvatore Picone)**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.